



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto l'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 27 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale *“Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio”*;

Visto l'articolo 7, comma 11-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha differito al 1° gennaio 2017, l'entrata in vigore delle misure di cui al richiamato articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo, specificatamente, che per le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti relative alle annualità 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Considerato che, in applicazione del richiamato comma 866, è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un “Fondo” finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;

Considerato che i mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale possono essere di varia tipologia e che, prevalentemente, possono distinguersi in rotabili per impianti fissi, autobus e natanti;

Visto il decreto 23 gennaio 2017, n. 25, in base al quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate al rinnovo dei parchi autobus relativi al trasporto pubblico locale e regionale;

Considerato che il menzionato decreto stabilisce che le modalità di utilizzo delle rimanenti risorse stanziato sul richiamato Fondo sono definite con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto opportuno destinare, mediante le procedure disciplinate dal presente decreto, parte delle risorse stanziato sul menzionato Fondo, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
ADD. 2007-2008
UFFICIO CONTROLLI ALI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TERRE E DEL
MARE
REG. N. 3598
IN-CONFERENZA

2019 e 2020, a 130 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 90 milioni di euro per l'anno 2022 esclusivamente all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e dei relativi equipaggiamenti, in relazione alla urgente necessità di accelerare i tempi di rinnovo del parco, obsoleto e con emissioni inquinanti, utilizzato per i servizi di trasporto ferroviario regionale;

Ritenuto necessario garantire l'accessibilità per persone a mobilità ridotta e di consentire l'adozione delle più moderne tecnologie disponibili sul mercato per la rilevazione dei passeggeri, la localizzazione dei rotabili, il collegamento negli abitacoli per passeggeri alla rete WiFi, l'alloggiamento bici in vani direttamente accessibili ai passeggeri, nonché per l'installazione di idonei sottosistemi di bordo per la sicurezza;

Ritenuto anche di introdurre requisiti minimi del materiale rotabile ferroviario tesi a privilegiare il ricorso a mezzi a basso impatto ambientale;

Viste le Linee Guida predisposte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale su "Interventi Materiale Rotabile. Accordo di Partenariato 2014-2020" del 12 maggio 2017;

Considerato necessario che le risorse statali destinate all'acquisto di materiale rotabile ferroviario siano ripartite tra le Regioni ed erogate, a fronte di cofinanziamenti garantiti dalle Regioni medesime;

Vista la revisione dei rapporti finanziari fra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province Autonome di Trento e Bolzano, prevista ai commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 2009, n. 191, con riguardo in particolare al comma 109, che, a partire dall'annualità 2010, esclude le due Province autonome dalla partecipazione alle ripartizioni di risorse dello Stato prevista dalle varie leggi di settore in favore delle Regioni;

Considerata congrua una percentuale di cofinanziamento, garantita in modo uniforme dalle Regioni beneficiarie del contributo, pari al 40% del costo delle forniture;

Ritenuto di dare priorità nel riparto delle somme alle tratte caratterizzate da una significativa domanda potenziale, quale desumibile anche dal diverso grado di densità della popolazione residente;

Ritenuto di dover procedere tempestivamente al riparto del Fondo, che tenga conto dei tempi per la realizzazione degli investimenti (24-30 mesi) e, al contempo, consenta alle Regioni di disporre di elementi finanziari certi per la loro programmazione;

Ritenuto opportuno ripartire le risorse di cui al presente decreto tenendo conto, con riferimento all'anno 2015, dei seguenti dati rilevati a livello regionale: quantità di passeggeri trasportati annualmente, quantità annuale di trenokm prodotti, residenti, densità della popolazione residente, definendo per ciascun parametro la relativa incidenza percentuale;

Considerato necessario individuare le tipologie di materiale rotabile ferroviario da acquisire;

Considerato necessario che il materiale rotabile ferroviario da acquistare con le procedure di cui al presente decreto sia destinato esclusivamente ai servizi di trasporto ferroviario regionale di competenza della Regione beneficiaria del contributo;

Considerato, altresì, necessario che, qualora la Regione non si avvalga, nei termini indicati dal presente decreto, delle procedure dallo stesso previste, la quota di risorse ad essa attribuita possa essere ripartita tra le altre Regioni, fermo restando il rispetto delle procedure di contributo e di cofinanziamento predeterminate;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa;

Acquisita l'intesa in Rep. Atti n. 122 / CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 27 Luglio 2017.

DECRETA

Articolo 1

(Destinazione del Fondo)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e le procedure per l'utilizzo delle risorse stanziato sul Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 866, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 130 milioni di euro per l'anno 2021 ed a 90 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente all'acquisto di materiale rotabile ferroviario per il trasporto ferroviario regionale o regionale metropolitano, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4, commi 4 e 5.
3. Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le procedure di cui al presente decreto è destinato in modo vincolato ai servizi di trasporto pubblico di competenza della Regione beneficiaria del contributo.
4. Le modalità di utilizzo delle rimanenti risorse stanziato sul Fondo sono definite con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2

(Modalità di utilizzo delle risorse)

1. I soggetti destinatari delle risorse di cui al presente decreto sono le Regioni che possono designare, per l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite, società da esse partecipate e specializzate nella gestione del materiale rotabile e/o società esercenti il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale di propria competenza.
2. Le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1 sono:
 - a) acquisto mediante l'emissione di ordinativi previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
 - b) acquisto mediante l'emissione di ordinativi in applicazione di accordi quadro vigenti, purché il fornitore sia stato selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

- c) acquisto mediante l'emissione di ordinativi in forza di atti di cessione parziale o totale dei contratti stipulati da altro soggetto aggiudicatore, purché il fornitore sia stato selezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.
3. Le Regioni garantiscono il rispetto della normativa vigente per l'applicazione dei precedenti commi 1 e 2.

Articolo 3

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono ripartite tra le regioni sulla base dei dati calcolati a livello regionale, applicando i valori percentuali di seguito riportati:
 - a) il 35% dello stanziamento in funzione della quantità di passeggeri trasportati annualmente con i servizi ferroviari regionali;
 - b) il 10% dello stanziamento in funzione della quantità di passeggeri trasportati annualmente con i servizi ferroviari regionali / trenokilometro;
 - c) il 35% dello stanziamento in funzione della quantità di servizi ferroviari regionali effettuati di competenza della singola regione espressa in trenokilometro;
 - d) il 10% dello stanziamento in funzione della popolazione residente nel territorio regionale;
 - e) il 10% dello stanziamento in funzione della densità della popolazione residente.
2. La fonte dei dati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), relativi all'anno 2015, è l'Osservatorio Nazionale sulle Politiche per il Trasporto Pubblico Locale, mentre la fonte dei dati di cui alle lettere d) ed e), relativi al 2016, è l'Istat.
3. Le risorse attribuite alle singole Regioni, sulla base delle percentuali di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 1. Dette risorse contribuiscono alla copertura dei costi relativi all'acquisto del materiale rotabile ferroviario, effettuato a fronte degli ordinativi di cui all'articolo 2, comma 2, successivi all'entrata in vigore del presente decreto, unitamente al cofinanziamento minimo assicurato da ciascuna Regione nella misura del 40% sul costo totale delle forniture.
4. Le risorse stanziare per il 2019, non utilizzate e/o impegnate attraverso l'emissione di ordinativi da parte delle singole Regioni e/o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario, con le modalità di cui all'articolo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ripartite tra le altre Regioni tenendo conto delle quote percentuali di cui all'allegato 1 ed erogate secondo le modalità di cui al presente decreto.
5. Le risorse stanziare per gli anni 2020, 2021 e 2022, non utilizzate e/o impegnate da parte delle singole Regioni e/o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto attraverso l'emissione di ordinativi di acquisto o la stipula degli atti negoziali di cui all'art. 2, comma 2, effettuati non oltre il 30 aprile di ciascuno dei rispettivi anni, sono ripartite tra le altre Regioni tenendo conto delle quote percentuali di cui all'allegato 1, riparametrate rispetto alle regioni interessate ed erogate secondo le modalità di cui al presente decreto.

6. Gli atti di cui all'articolo 2, comma 2, compiuti dalle Regioni e/o dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere utilizzati, nel rispetto delle modalità previste dal presente decreto, per l'istruttoria necessaria all'erogazione delle risorse stanziato dal 2019 al 2022, fermo restando che l'erogazione è effettuata nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio statale.
7. Le risorse non utilizzate di cui al comma 4 ed al comma 5 del presente articolo sono ripartite tra le altre Regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. L'ammontare delle risorse ripartite alle Regioni è oggetto di revisione, fermo restando l'applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell'art. 3, con decreto ministeriale in funzione di nuovi o diversi stanziamenti.

Articolo 4

(Determinazione della tipologia di materiale rotabile ferroviario da ammettere a contributo)

1. Le tipologie e gli equipaggiamenti minimi del materiale rotabile ferroviario da acquistare utilizzando le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono definiti nell'allegato 2; del presente decreto. Detti equipaggiamenti sono tali da garantire l'accessibilità per persone a mobilità ridotta e di consentire l'adozione delle più moderne tecnologie disponibili sul mercato per la rilevazione dei passeggeri, la localizzazione dei rotabili, il collegamento negli abitacoli per passeggeri alla rete WiFi, l'alloggiamento bici in vani direttamente accessibili ai passeggeri, nonché per l'installazione di idonei sottosistemi di bordo per la sicurezza.
2. L'IVA costituisce una spesa ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.
3. Gli ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli del comma 1, anche se quotati in sede di gara, sono a carico esclusivo delle Regioni e/o dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.
4. Sono altresì ammissibili a finanziamento, nei limiti degli importi residuati dall'acquisto del nuovo materiale rotabile di cui al presente decreto e, comunque, nel limite massimo, per Regione di 1,5 Milioni di Euro delle risorse statali, gli attrezzaggi con equipaggiamenti di cui all'Allegato n. 2, del materiale rotabile ferroviario utilizzato dalle Regioni per il trasporto pubblico regionale.
5. Gli attrezzaggi di cui al precedente comma devono preventivamente essere condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e possono essere effettuati su materiale rotabile con anzianità massima di sette anni di proprietà regionale o sul quale comunque sussistano i vincoli di cui agli articoli 6 e 7, attribuendo priorità ai rotabili di cui all'articolo 5 comma 5.

Articolo 5

(Erogazione del contributo posto a carico del Fondo)

1. Le risorse stanziato sul Fondo di cui all'articolo 1 sono impegnate a favore delle Regioni tutte al fine di consentire l'applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 5, del presente decreto.
2. Le medesime risorse sono erogate a favore della singola Regione, nel rispetto delle percentuali di cui allegato 1 al presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili.

3. L'erogazione delle risorse stanziata in ciascun esercizio, fermi restando i termini definiti dell'articolo 3, commi 4 e 5, è effettuata con le seguenti modalità:
 - a) 30% del totale, a titolo di anticipazione, a seguito della comunicazione, da parte di ciascuna Regione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'avvenuta emissione di ordinativi per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto. La comunicazione di cui al periodo precedente deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di emissione o di stipula degli atti medesimi;
 - b) 60% del totale, anche suddiviso in più quote, ciascuna di importo non inferiore al 5% del totale, a seguito della rendicontazione dell'avanzamento degli ordinativi di cui alla lettera a) da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) 10% del totale, alla positiva verifica dell'entrata in esercizio del materiale rotabile ferroviario.
4. L'erogazione delle risorse alla singola Regione è effettuata sulla base del costo effettivo del materiale rotabile ferroviario.
5. Per l'accertamento del cofinanziamento garantito dalla singola Regione, sono ammissibili anche le spese effettivamente sostenute dalla stessa o dagli altri soggetti di cui all'art. 2 comma 1, del presente decreto a fronte di ordinativi o di atti negoziali di cui all'art. 2, comma 2, emessi dopo l'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario destinato al trasporto ferroviario regionale.
6. Ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente non sono ammesse le spese per forniture coperte in tutto o in parte da finanziamenti da leggi statali destinati all'acquisto del materiale rotabile ferroviario.
7. Il materiale rotabile ferroviario di cui al comma 5 è sottoposto ai vincoli e alle previsioni del presente decreto di cui agli artt. 6 e 7, nonché ai vincoli di cui all'articolo 4, comma 1, esclusivamente per il materiale rotabile i cui ordinativi sono effettuati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso detto materiale rotabile deve prevedere i requisiti minimi previsti nell'Allegato 2 per le persone a mobilità ridotta.
8. Le quote percentuali indicate nel precedente comma 3 sono determinate con riferimento al contributo assegnato a ciascuna Regione per ciascuna annualità. Il contributo è pari alla quota parte del 60% del costo ed è attestato da documentazione contrattuale e di spesa, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

Articolo 6

(Vincolo di destinazione)

1. I rotabili ferroviari acquistati con le risorse erogate sulla base del presente decreto e i rotabili il cui costo è stato considerato per l'accertamento del cofinanziamento ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, sono destinati esclusivamente all'utilizzo nei servizi di trasporto ferroviario regionale di competenza della Regione assegnataria delle risorse.
2. Nel rispetto dei principi di cui al regolamento CE 1370/2007 e successive modificazioni, i contratti di servizio, anche vigenti, non tengono conto dell'ammortamento del materiale rotabile, per la quota parte finanziata con le risorse pubbliche di cui al presente decreto.

Articolo 7

(Vincolo di reversibilità)

Il materiale rotabile ferroviario acquistato con le risorse erogate con il presente decreto dovrà essere di proprietà di un'amministrazione pubblica e/o di un soggetto di cui all'art. 2, comma 1, purché ricorra un vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica competente per il servizio, ovvero dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 8, 9 e 10 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 8

(Utilizzo di ulteriori risorse pubbliche)

La procedura di cui al presente decreto può essere adottata, altresì, per l'utilizzo di ulteriori risorse pubbliche destinate al rinnovo dei parchi rotabili ferroviari, ferme restando le prescrizioni e le eventuali percentuali di contributo e di cofinanziamento attribuite alla singola Regione o amministrazione pubblica interessata dal relativo provvedimento di legge o amministrativo.

Articolo 9

(Modalità di modifica delle prescrizioni del presente decreto)

Le procedure disposte dal presente decreto e gli allegati allo stesso possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche a seguito di eventuali rideterminazioni delle dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 10

(Rinvio)

Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto e della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e del relativo regolamento di Contabilità di Stato, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile nella fattispecie.


IL MINISTRO

Allegato n. 1, foglio 1

RIPARTIZIONE alle REGIONI

FONDO ex comma 866 art. 1 L. 208 / 2015

acquisto materiale rotabile ferroviario per trasporto ferroviario regionale

stanziamento complessivo pari a € 640.000.000

annualità 2019 - 2020 - 2021 - 2022

		Riparto 640.000.000	Cofinanziamento da assicurare (min.)	Investimento (Importo minimo)
		€	40% €	€
ABRUZZO	1,87%	11.986.389,05	7.990.926,03	19.977.315,08
BASILICATA	1,01%	6.483.682,46	4.322.454,97	10.806.137,43
CALABRIA	2,32%	14.823.968,90	9.882.645,93	24.706.614,83
CAMPANIA	10,33%	66.135.467,74	44.090.311,83	110.225.779,57
EMILIA R.	6,52%	41.734.302,77	27.822.868,51	69.557.171,28
FRIULI V.G.	1,68%	10.777.825,20	7.185.216,80	17.963.042,00
LAZIO	12,46%	79.716.167,94	53.144.111,96	132.860.279,90
LIGURIA	5,13%	32.819.703,50	21.879.802,33	54.699.505,84
LOMBARDIA	19,58%	125.340.847,09	83.560.564,73	208.901.411,82
MARCHE	2,14%	13.719.421,48	9.146.280,99	22.865.702,47
MOLISE	0,75%	4.782.203,45	3.188.135,63	7.970.339,08
PIEMONTE	7,03%	45.015.100,30	30.010.066,86	75.025.167,16
PUGLIA	5,90%	37.779.332,61	25.186.221,74	62.965.554,35
SARDEGNA	1,67%	10.703.644,36	7.135.762,91	17.839.407,27
SICILIA	3,63%	23.218.063,98	15.478.709,32	38.696.773,29
TOSCANA	8,50%	54.381.349,39	36.254.232,93	90.635.582,32
UMBRIA	1,96%	12.531.880,17	8.354.586,78	20.886.466,96
V. AOSTA	0,85%	5.414.524,05	3.609.682,70	9.024.206,75
VENETO	6,66%	42.636.125,56	28.424.083,70	71.060.209,26
	100,00%	640.000.000,00	426.666.666,67	1.066.666.666,67

RIPARTIZIONE alle REGIONI

FONDO ex comma 866 art. 1 L. 208 / 2015 anni 2019 - 2020 - 2021 - 2022
acquisto materiale rotabile ferroviario per trasporto ferroviario regionale

		annualità 2019		annualità 2020	
		Riparto	Cofinanziamento	Riparto	Cofinanziamento
		210.000.000	da assicurare (min.)	210.000.000	da assicurare (min.)
		€	40%	€	40%
ABRUZZO	1,87%	3.933.033,91	2.622.022,60	3.933.033,91	2.622.022,60
BASILICATA	1,01%	2.127.458,31	1.418.305,54	2.127.458,31	1.418.305,54
CALABRIA	2,32%	4.864.114,79	3.242.743,20	4.864.114,79	3.242.743,20
CAMPANIA	10,33%	21.700.700,35	14.467.133,57	21.700.700,35	14.467.133,57
EMILIA R.	6,52%	13.694.068,10	9.129.378,73	13.694.068,10	9.129.378,73
FRIULI V.G.	1,68%	3.536.473,89	2.357.649,26	3.536.473,89	2.357.649,26
LAZIO	12,46%	26.156.867,61	17.437.911,74	26.156.867,61	17.437.911,74
LIGURIA	5,13%	10.768.965,21	7.179.310,14	10.768.965,21	7.179.310,14
LOMBARDIA	19,58%	41.127.465,45	27.418.310,30	41.127.465,45	27.418.310,30
MARCHE	2,14%	4.501.685,17	3.001.123,45	4.501.685,17	3.001.123,45
MOLISE	0,75%	1.569.160,51	1.046.107,00	1.569.160,51	1.046.107,00
PIEMONTE	7,03%	14.770.579,78	9.847.053,19	14.770.579,78	9.847.053,19
PUGLIA	5,90%	12.396.343,51	8.264.229,01	12.396.343,51	8.264.229,01
SARDEGNA	1,67%	3.512.133,31	2.341.422,20	3.512.133,31	2.341.422,20
SICILIA	3,63%	7.618.427,24	5.078.951,49	7.618.427,24	5.078.951,49
TOSCANA	8,50%	17.843.880,27	11.895.920,18	17.843.880,27	11.895.920,18
UMBRIA	1,96%	4.112.023,18	2.741.348,79	4.112.023,18	2.741.348,79
V. AOSTA	0,85%	1.776.640,70	1.184.427,14	1.776.640,70	1.184.427,14
VENETO	6,66%	13.989.978,70	9.326.652,47	13.989.978,70	9.326.652,47
	100,00%	210.000.000,00	140.000.000,00	210.000.000,00	140.000.000,00

		annualità 2021		annualità 2022	
		Riparto	Cofinanziamento	Riparto	Cofinanziamento
		130.000.000	da assicurare (min.)	90.000.000	da assicurare (min.)
		€	40%	€	40%
ABRUZZO	1,87%	2.434.735,28	1.623.156,85	1.685.585,96	1.123.723,97
BASILICATA	1,01%	1.316.998,00	877.998,67	911.767,85	607.845,23
CALABRIA	2,32%	3.011.118,68	2.007.412,45	2.084.620,63	1.389.747,08
CAMPANIA	10,33%	13.433.766,89	8.955.844,59	9.300.300,15	6.200.200,10
EMILIA R.	6,52%	8.477.280,25	5.651.520,17	5.868.886,33	3.912.590,88
FRIULI V.G.	1,68%	2.189.245,74	1.459.497,16	1.515.631,67	1.010.421,11
LAZIO	12,46%	16.192.346,61	10.794.897,74	11.210.086,12	7.473.390,74
LIGURIA	5,13%	6.666.502,27	4.444.334,85	4.615.270,80	3.076.847,20
LOMBARDIA	19,58%	25.459.859,57	16.973.239,71	17.626.056,62	11.750.704,41
MARCHE	2,14%	2.786.757,49	1.857.838,33	1.929.293,65	1.286.195,76
MOLISE	0,75%	971.385,08	647.590,05	672.497,36	448.331,57
PIEMONTE	7,03%	9.143.692,25	6.095.794,83	6.330.248,48	4.220.165,65
PUGLIA	5,90%	7.673.926,94	5.115.951,29	5.312.718,65	3.541.812,43
SARDEGNA	1,67%	2.174.177,76	1.449.451,84	1.505.199,99	1.003.466,66
SICILIA	3,63%	4.716.169,25	3.144.112,83	3.265.040,25	2.176.693,50
TOSCANA	8,50%	11.046.211,60	7.364.141,06	7.647.377,26	5.098.251,51
UMBRIA	1,96%	2.545.538,16	1.697.025,44	1.762.295,65	1.174.863,77
V. AOSTA	0,85%	1.099.825,20	733.216,80	761.417,44	507.611,63
VENETO	6,66%	8.660.463,00	5.773.642,00	5.995.705,16	3.997.136,77
	100,00%	130.000.000,00	86.666.666,67	90.000.000,00	60.000.000,00

RIPARTIZIONE alle REGIONI
FONDO pari a € 640.000.000 annualità 2019 - 2022 ex comma 866 art. 1 L. 208 / 2015
per acquisto materiale rotabile ferroviario per il trasporto ferroviario regionale

dati tecnici e applicazione dei criteri stabiliti nello schema del DM in esame

	Quantità passeggeri		PESO		Rapporto Q pass. / Q trkm		PESO		Quantità residenti		PESO		Rapporto Q residenti / Km ²		PESO		RIPARTO 2019 - 2022	
	2015	inc.	€	35%	2015	inc.	€	10%	01.01.2016	inc.	€	10%	01.01.2016	inc.	€	10%	%	€
ABRUZZO	5.852.754	0,78%	1.736.620		1,18	2,37%	1.516.800		1.326.513	2,23%	1.424.290		122,89	3,41%	2.181.842		1,87%	11.986.389
BASILICATA	2.869.797	0,38%	851.522		1,23	2,46%	1.573.350		573.694	0,96%	615.981		57,41	1,59%	1.019.328		1,01%	6.483.682
CALABRIA	6.909.474	0,92%	2.050.168		1,02	2,04%	1.305.381		1.970.521	3,31%	2.115.767		130,67	3,62%	2.319.903		2,32%	14.823.969
CAMPANIA	95.703.808	12,68%	28.397.085		6,29	12,63%	8.081.906		5.850.850	9,82%	6.282.113		430,36	11,94%	7.640.586		10,33%	66.135.468
EMILIA R.	40.946.607	5,42%	12.149.613		2,32	4,66%	2.979.519		4.448.146	7,46%	4.776.017		201,06	5,58%	3.569.635		6,52%	41.734.303
FRIULI V.G.	4.835.795	0,64%	1.434.870		1,49	3,00%	1.917.586		1.221.218	2,05%	1.311.233		155,65	4,32%	2.763.474		1,68%	10.777.825
LAZIO	126.712.819	16,78%	37.598.030		5,93	11,90%	7.617.911		5.888.472	9,88%	6.322.509		342,30	9,50%	6.077.211		12,46%	79.716.168
LIGURIA	38.923.018	5,16%	11.549.177		6,09	12,22%	7.822.467		1.571.053	2,64%	1.686.855		290,07	8,05%	5.150.004		5,13%	32.819.704
LOMBARDIA	195.500.136	25,90%	58.008.495		4,69	9,41%	6.025.031		10.008.349	16,79%	10.746.060		419,54	11,64%	7.448.549		19,58%	125.340.847
MARCHE	8.217.033	1,09%	2.438.145		2,03	4,07%	2.604.649		1.543.752	2,59%	1.657.541		159,26	4,42%	2.827.451		2,14%	13.719.421
MOLISE	1.214.419	0,16%	360.341		0,61	1,23%	786.247		312.027	0,52%	335.026		70,31	1,95%	1.248.354		0,75%	4.782.203
PIEMONTE	49.232.268	6,52%	14.608.122		2,65	5,33%	3.408.564		4.404.246	7,39%	4.728.881		173,40	4,81%	3.078.604		7,03%	45.015.100
PUGLIA	39.345.323	5,21%	11.674.483		2,84	5,70%	3.645.492		4.077.166	6,84%	4.377.692		210,74	5,85%	3.741.488		5,90%	37.779.333
SARDEGNA	5.150.728	0,68%	1.528.316		1,13	2,26%	1.448.588		1.658.138	2,78%	1.780.359		68,83	1,91%	1.222.040		1,67%	10.703.644
SICILIA	11.132.166	1,47%	3.303.119		1,23	2,46%	1.575.744		5.074.261	8,51%	5.448.282		197,38	5,48%	3.504.248		3,63%	23.218.064
TOSCANA	68.124.250	9,02%	20.213.721		3,01	6,05%	3.870.578		3.744.398	6,28%	4.020.396		162,85	4,52%	2.891.323		8,50%	54.381.349
UMBRIA	8.510.587	1,13%	2.525.248		1,82	3,65%	2.334.131		891.181	1,50%	956.870		105,39	2,92%	1.871.099		1,96%	12.531.880
V. AOSTA (*)	2.691.336	0,36%	798.569		1,54	3,10%	1.983.053		127.329	0,21%	136.714		39,03	1,08%	692.957		0,85%	5.414.524
VENETO	43.052.114	5,70%	12.774.356		2,73	5,47%	3.503.004		4.915.123	8,25%	5.277.414		267,65	7,42%	4.751.905		6,66%	42.636.126
	754.924.432	100,00%	224.000.000		50	100,00%	64.000.000		59.606.437	100,00%	64.000.000		3.605	100,00%	64.000.000		100,00%	640.000.000

(*) dati Q pass e Q trkm in acquisizione dall'Osservatorio in modo formale tramite la Regione

Allegato n. 2

TIPOLOGIA - CARATTERISTICHE – EQUIPAGGIAMENTI MINIMI

Tipologia

- servizio: regionale o regionale metropolitano;
- materiale: complessi accoppiabili, articolati o ad elementi separati; carrozze doppio piano e carrozza pilota DP; carrozze piano unico; elementi intermedi per complessi; locomotive;

Caratteristiche

- scartamento: normale o ridotto;
- trazione: diesel con qualunque trasmissione con motori a più recente classe di emissione; elettrica; mista; ad alimentazione alternativa sperimentata; accoppiabilità in multiplo;
- Con riferimento alla trazione diesel:
 - o omologazione alla normativa europea “Non-Road Mobile Machinery” (NRMM);
 - o dotazione di sistemi di monitoraggio dei consumi di carburante, con registrazione dei dati durante il servizio e trasferimento dei dati a terra;
 - o dotazione di sistema di “Parking” (soste brevi) e “Smart parking” (soste lunghe);
- capienza: quantità posti in dipendenza della tipologia del servizio; quantità di posti a sedere, accesso e postazioni per persone a mobilità ridotta/HK in quantità adeguata secondo le norme europee (STI PMR) con incarozzamento mediante rampa manuale; quantità di posti in piedi a strapuntini non abbassati;
- toilette: in quantità adeguata alla capienza e a circuito chiuso, idonea per persone a mobilità ridotta;
- porte: quantità e larghezza accesso, per fiancata, in dipendenza del servizio;
- spazi multifunzionali per bagagli e ancoraggi biciclette in vani direttamente accessibili ai passeggeri con dimensioni in dipendenza della tipologia di servizio;

Equipaggiamenti minimi

- dispositivo di vigilanza attiva sulla condotta con più reiterazioni;
- sottosistemi di bordo per la protezione e controllo marcia treno compatibili con i corrispondenti sottosistemi di terra, esistenti e/o previsti, della rete infrastrutturale;
- climatizzazione negli abitacoli e in cabina;
- collegamento alla rete WiFi negli abitacoli passeggeri;
- prese per ricarica per biciclette elettriche;
- sistemi per la rilevazione fisica della quantità di passeggeri in salita/discesa o trasportati;
- dispositivi per la localizzazione dei rotabili;
- sistemi di informazione e diffusione video e audio ai passeggeri a bordo anche relative al viaggio e alla localizzazione del convoglio;
- dispositivi di allarme al personale con citofonia;
- videosorveglianza interna ed esterna, visualizzazione in tempo reale delle riprese delle telecamere sui monitor di bordo.